COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA C.F. 00453970873

Fax 095 7410717

Provincia di Catania

SETTORE URBANISTICA SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

ORDINANZA DIRIGENZIALE n° 72 Reg. Gen. Ord.

DEL = 6 6 U. 2018

e nº 10 Urb.ca

DETERMINAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER ESECUZIONE OPERE ABUSIVE.

(Art. 10 e 4 L. 28.02.85 n. 47 così come sostituito dall'art. 37 e 27 del D.P.R. 06/06/01 n. 380)

PROPRIETARIA RESPONSABILE DELL'ABUSO

Sig.ra LEONE Alda Maria Grazia nata a Catania il 23/07/1976 C.F. LNE LMR 76L63
 C351W e residente a San Giovanni La Punta (CT) in Via G. Leopardi n°20

UBICAZIONE OPERE ABUSIVE: Via G. Leopardi n°20 ASSUNTORE DEI LAVORI: non individuato in verbale DIRETTORE DEI LAVORI:

non individuato in verbale

IL DIRIGENTE SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

Visto il rapporto del Comando di Polizia Municipale, trasmesso con nota prot. n°55/ST/PM del 08/03/2018, ed elevato a carico della sig.ra LEONE Alda Maria Grazia nata a Catania il 23/07/1976 C.F. LNE LMR 76L63 C351W e residente a San Giovanni La Punta (CT) in Via G. Leopardi n°20, con il quale sono state rilevate le seguenti problematiche in ordine alla trasformazione di aree esterne con la posa in opera di un gazebo, un pozzo, una pensilina, alla installazione di canne fumarie ed alla detenzione di cani nell'immobile sito in questa via G. Leopardi n°20, non assistiti da titolo abilitativo, consistenti, per come testualmente riportato in detto rapporto in:

"... omissis ... L'immobile è costituito da una villetta a piani cantinato, terra e primo provvista per due lati (est ed ovest) da aree di pertinenza originariamente destinate a giardino, in atto parzialmente pavimentate con mattonelle in cemento poggianti su substrato in sabbia e dotato di fuga in ciottoli, ferma restando la persistenza di aiuole perimetrali e centrali. In tal senso, dalla proprietaria presente al sopralluogo, si è appreso che la pavimentazione si era resa necessaria causa di patologie patite sia dalla sig.ra Leone che dai minori alla stessa affidati dal Tribunale di Catania. Ciò sarebbe avvenuto nel giugno 2014, conseguentemente ad una bonifica da ordigni rinvenuti in loco, effettuato dal nucleo artificieri dei Carabinieri.

Per i paventati aspetti edilizi, sull'area lato est si è rilevata la presenza di un gazebo costituito da struttura in ferro tubolare, priva di copertura e di chiusura laterale, fissata al suolo con tasselli e viti; nonché un piccolo manufatto di ml. 1,00 x 1,40 in mattoni a faccia vista contenente due vasche in vetro resina per la coltura di piante acquatiche. Sull'area lato ovest, invece, tra la ringhiera di recinzione e l'ingresso principale della villetta, era stata installata una pensilina della lunghezza di circa ml 5,00 e larga circa cm 120, in lastre di ondulina plastica fissate ad una struttura leggera in ferro appoggiata al suolo. Salvo diverso parere, dette opere, in relazione alle caratteristiche costruttive ed alla loro destinazione, si ritengo nel complesso di scarsa valenza urbanistico-edilizia.

Per quanto attiene le canne fumarie evidenziate nell'esposto, ne è stata riscontrata una sulla facciata lato est della villetta, in acciaio inox, a servizio di una stufa posta al piano terra, la cui fuoriuscita dei fumi viene a determinarsi ad un'altezza di circa un metro oltre la copertura dell'immobile e comunque ad una distanza superiore a dieci metri dall'apertura più prossima, ed un'altra canna fumaria in lamiera smaltata figurava installata in corrispondenza dello spigolo est dell'immobile ma non attiva in quanto scollegata dal foro di innesto posto nella facciata sud del cavedio a piano interrato. In tal senso è stata esibita comunicazione prot. n°25258 del 16/10/2013.

Per quanto concerne infine, la paventata detenzione di cani peraltro rilevata all'interno dell'abitazione, la proprietaria ha prodotto documentazione attestante la regolarità di cinque animali. ... omissis ...".

Vista la comunicazione di apertura del procedimento amministrativo (art. 7 legge 241/90) prot. gen. n°9459 del 16/03/2018, la cui lettera risulta consegnata in data 21/03/2018;

Preso atto che la ditta proprietaria non ha fatto pervenire osservazione nei termini di cui all'art. 11 della Legge Regionale n. 10/91, così come introdotto dall'art. 23 della Legge Regionale n. 17/2004;

Considerato che le suddette opere sono state eseguite in assenza di idoneo titolo abilitativo per cui occorre applicare le sanzioni previste dall'art. 37 del D.P.R. n°380/01 c. 1, ovvero la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque non inferiore ad €. 516,00 (euro cinquecentosedici/00);

Visto il vigente strumento urbanistico ed il relativo regolamento edilizio comunale, il quale dall'art.43 norma l'istallazione delle canne fumarie;

Considerato che tali interventi rientrano tra le opere definite come manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 20, lett. b), della L.R. 27.12.1978 n. 71, che sono: "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non comportino modifiche delle destinazioni d'uso";

Vista la Legge Regionale n°16/2016, la quale recepisce il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con D.P.R. n°380/2001, la quale all'art.3 recepisce con modifiche l'articolo 6 di detto D.P.R. n°380/2001, ove al comma 2 lettera a) di detta norma regionale risultano previsti gli interventi di manutenzione straordinaria, i quali secondo quanto stabilito con il successivo comma 3 sono soggetti a trasmissione di elaborato progettuale e della CILA, comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato;

Ritenuto che il comma 5 dell'art 3 della Legge Regionale nº16/2016 prevede testualmente che in caso di "... omissis ... mancata comunicazione di inizio dei lavori asseverata di cui al comma 3, comportano la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. ... omissis ... ";

Preso atto che non risulta presentata da parte della Ditta titolare alcuna richiesta per l'istallazione di canne fumarie, per come rilevato nel predetto rapporto del locale Comando di Polizia Municipale, ad eccezione di una nota prot. gen. n°25258 del 16/10/2013, con la quale viene inoltrata una comunicazione di inizio lavori per risparmio energetico;

Visto l'art. 4 della L. n. 47/85 così come sostituito dall'art. 27 del D.P.R. 6/6/01 n. 380.

Visto l'art. 10 della L. n. 47/85 così come sostituito dall'art. 37 del D.P.R. 6/6/01 n. 380.

Accertata la propria competenza a provvedere ai sensi dello stesso art. 27, D.P.R. 380/2001;

Visti gli atti d'ufficio, i vigenti strumenti urbanistici e le norme che disciplinano l'edificazione nelle aree interessate da detti lavori;

per i motivi meglio illustrati in epigrafe:

INGIUNGE

alla Sig.ra LEONE Alda Maria Grazia, per come sopra meglio generalizzata, quale responsabile dell'abuso, a titolo di sanzione pecuniaria il pagamento della somma di € 1.000,00 (Euro Mille/00), per come disposto al comma 5 dell'art.3 della L.R. 16/2016, da corrispondere a mezzo di versamento sul c/c postale n°62720685, ovvero versamento IBAN IT04O0760116900000062720685, intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) a far data dalla notifica della presente, con l'obbligo di comunicare entro i successivi giorni quindici l'avvenuta ottemperanza allegando e trasmettendo, unitamente a detta comunicazione, la ricevuta di versamento effettuato.

Per le altre opere edilizie abusive, meglio descritte nel predetto rapporto del locale Comando di Polizia Municipale prot n°55/ST/PM del 08/03/2018, realizzate nel medesimo immobile di sua proprietà sito in questa via G. Leopardi n°20, le quali non risulterebbero assistite da titolo abilitativo, ingiunge alla medesima, quale titolare e responsabile dell'abuso, a titolo di sanzione pecuniaria, il pagamento della somma di € 516,00 (Euro cinquecentosedici/00), quale misura minima imposta dall'art.10 della L. n. 47/85, così come sostituito dall'art. 37 del D.P.R. 06/06/01 n°380, da corrispondere a mezzo di versamento sul c/c postale n°62720685, ovvero versamento IBAN IT04O0760116900000062720685, intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) a far data dalla notifica della presente, con l'obbligo di comunicare entro i successivi giorni quindici l'avvenuta ottemperanza allegando e trasmettendo, unitamente a detta comunicazione, la ricevuta di versamento effettuato;

Che non ottemperando al pagamento delle sanzioni entro il sopra assegnato termine saranno applicate le maggiori e più gravi sanzioni di legge, altresì la riscossione coattiva e l'immediata iscrizione a ruolo delle predette somme maggiorate con le sanzioni sopra indicate, nonché con le relative spese di istruttoria e segreteria.

Che il solo pagamento delle sanzioni amministrativa non abilita alla regolarizzazione degli interventi edilizi di cui sopra che, pertanto, potranno essere regolarizzati in sanatoria, qualora ne ricorrano i presupposti tecnico-legali, previa presentazione di apposita documentazione in sanatoria all'ufficio preposto, corredata dalla documentazione di rito.

DISPONE

- La presente ordinanza, da registrarsi, numerarsi e collazionarsi, presso la Segreteria Generale, inoltre il Settore Urbanistica di questo Comune procederà, decorsi i tempi assegnati al recupero delle somme di cui alla sanzione pecuniaria, maggiorata degli interessi maturati per more e ogni altra relativa spesa sostenuta e gravante, nei modi e nei termini previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 504/92.
- La pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio comunale, la notifica ai responsabili dell'abuso ai sensi dell'art. 6 della legge n°47/85 così come sostituito dall'art. 29 del D.P.R. del 06/06/01 n. 380.
- La trasmissione al locale Comando di Polizia Municipale incaricato, per gli effetti della presente, della comunicazione delle risultanze di verifica sull'ottemperanza decorso il termine soprassegnato dall'avvenuta notifica ai responsabili.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della regione Siciliana, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica della presente.

Dalla Residenza Municipale, lì	0.0 6 411 1818				
ecnico Istruttore om. M. Calvagno)	RELATA DI NOTIF	FICA		unzionario Di ott. M. Macca	
Il sottoscritto			Messo	Notificatore,	de
Comune di San Giova	nni la Punta, ho	notificato		resente atto	
Sig			in		
	consegnandone	copia	a	mani	8

